

**CRISI D'IMPRESA**

## ***La sospensione delle rate dei finanziamenti bancari per le imprese in temporanea difficoltà finanziaria***

di **Fabio Giommoni**

Seminario di specializzazione

### **Lettura e analisi della centrale dei rischi**

Scopri di più

Per le **imprese in difficoltà finanziaria** una **prima possibile soluzione da perseguire**, rispetto al ricorso ai più impattanti strumenti forniti dal Codice della crisi (*in primis* la Composizione negoziata), è rappresentata dalla **sospensione temporanea del pagamento delle rate dei mutui bancari**.

Visto l'intensificarsi di richieste in tal senso da parte delle imprese italiane, di recente **l'ABI ha elaborato** – nell'ambito del tavolo di coordinamento con le **Associazioni di categoria delle imprese** e in collaborazione con il **Fondo di garanzia per le PMI**, ISMEA e SACE – le “**Linee Guida**” che illustrano i **presupposti, le procedure**, nonché il **quadro normativo e regolamentare**, in base ai quali è possibile ottenere dalle banche la **sospensione del pagamento delle rate per un periodo circoscritto di tempo, in attesa della piena ripresa dell'attività economica**.

L'**accoglimento delle richieste di sospensione** non è ovviamente automatico, ma **legato alle valutazioni di natura creditizia da parte della banca** (anche alla luce della disciplina di vigilanza a cui è soggetta), la quale dovrà verificare il **carattere transitorio delle difficoltà finanziarie** e la conseguente **possibilità di ripristinare le condizioni di sostenibilità dei pagamenti** relativi alle **esposizioni in essere**.

La **sospensione del pagamento** delle rate può essere realizzata **secondo modalità diverse**, ovvero con riferimento all'**intera rata** (capitale più interessi) o alla **sola quota capitale**; ciò in considerazione delle esigenze finanziarie dell'impresa, nonché dei possibili **riflessi in termini di classificazione della posizione**, secondo le regole di **vigilanza prudenziale delle banche**.

A tale riguardo, le Linee Guida osservano che la **sospensione della sola quota capitale minimizza i possibili impatti negativi per l'impresa derivanti dall'applicazione delle regole di vigilanza bancaria** sulle misure di concessione. Inoltre, risulta **più agevole gestire il pagamento degli interessi, evitando l'accumulo di un debito eccessivo a carico dell'impresa**.

La soluzione migliore è, dunque, quella di prevedere il **pagamento della sola quota “interessi”**

delle rate sospese e lo **slittamento in avanti del piano di ammortamento originario** per un **periodo di tempo analogo a quello della sospensione** (tenendo presenti eventuali limiti circa la durata massima del finanziamento o della relativa garanzia, previsti dalla normativa vigente).

Come evidenziato anche dalle Linee Guida, sarebbe buona norma durante il periodo di sospensione delle rate **tenere costantemente informata la banca** (eventualmente sulla base di *report* periodici predisposti da consulenti indipendenti), in merito all'**evoluzione della situazione economica-finanziaria dell'impresa** e della **sua capacità di riprendere il regolare rimborso del finanziamento al termine del periodo di sospensione**.

Come accennato, a fronte della concessione della sospensione delle rate **occorre tenere in considerazione gli effetti ai fini della classificazione della posizione da parte della banca**.

In particolare, come indicato dalle Linee Guida, la **sospensione del rimborso del finanziamento in favore di un'impresa in difficoltà finanziaria**, secondo l'attuale disciplina di vigilanza bancaria di matrice europea, si configura come una **misura di concessione**, cioè una **facilitazione nel rimborso del credito** (c.d. "*misura di tolleranza*" o "*forbearance*").

Ciò comporta che la banca che concede la sospensione temporanea debba obbligatoriamente **effettuare una nuova valutazione dell'impresa debitrice** (al di là di quanto previsto dalla propria *policy* interna in materia di monitoraggio) e verificare il **corretto stato di rischio della sua esposizione**, con l'applicazione dell'attributo "*forborne*", che **segnala l'applicazione della misura di facilitazione nel rimborso**.

Si tratta di un **attributo "trasversale" alle varie categorie di classificazione dei crediti**, in quanto le misure di *forbearance* possono riguardare sia posizioni in **bonis** ("*performing*"), che quelle **deteriorate** ("*non performing*").

In ogni caso, la segnalazione in "*forborne*" è una informazione che **rimane all'interno della banca e non è comunicata in Centrale Rischi**, ma **riduce certamente i margini di operatività con la banca stessa**, soprattutto per quanto riguarda **l'eventuale concessione di nuove linee di finanziamento**.

La qualifica "*forborne*" **può essere eliminata definitivamente**, solo quando sono **rispettate tutte le condizioni seguenti**:

- siano **trascorsi almeno 2 anni** dalla data in cui il **finanziamento oggetto della sospensione del rimborso** è stato **riclassificato come esposizione in bonis** (c.d. "periodo di prova");
- **sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza** per almeno **la metà del periodo in cui il finanziamento è nel "periodo di prova"**, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;
- **nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni**.

Invece, **il finanziamento** oggetto di sospensione del rimborso va **classificato “in default”** qualora:

1. **abbia già ottenuto un’analoga facilitazione di rimborso nell’anno precedente**, che ha consentito allo stesso di uscire dalla classificazione di *default*;
2. **abbia già ottenuto un’analoga facilitazione nei due anni precedenti** e presenti uno **scaduto di oltre 30 giorni**.

La **classificazione in default** si applica anche qualora la facilitazione nel rimborso del finanziamento comporti per la banca una **riduzione del valore attuale netto dei flussi di cassa derivanti dal finanziamento superiore all’1%**.

Proprio per evitare il verificarsi di tale rischio di classificazione **è sempre preferibile che la sospensione del pagamento riguardi la sola quota capitale delle rate del mutuo**.

**Anche il finanziamento in default non va segnalato in Centrale Rischi, a meno che lo stesso non sia classificato in sofferenza**, in quanto la banca ritiene che **non ci sia più possibilità di recupero del credito senza l’avvio delle procedure esecutive**.

Va poi considerato che, **qualora il finanziamento oggetto di sospensione sia assistito da garanzia pubblica** (Fondo di garanzia PMI, SACE e ISMEA), occorrerà anche **prolungare la validità delle garanzie a fronte dell’allungamento del piano di ammortamento** conseguente alla **sospensione delle rate**.

Nelle Linee Guida sono indicate, in sintesi, le **modalità e le condizioni per ottenere l’allungamento delle garanzie prestate dal Fondo di garanzia per le PMI, da ISMEA e da SACE** sui finanziamenti per i quali è richiesta la sospensione del rimborso delle rate.

Per quanto riguarda le **garanzie del Fondo PMI**, che sono quelle più ricorrenti, le procedure sono quelle di seguito indicate.

Per il **prolungamento della garanzia su finanziamenti “in bonis”**, la relativa richiesta, a seguito di sospensione del pagamento delle rate del finanziamento (solo quota capitale, ovvero intera rata), è deliberata dal Fondo PMI, **previa la sola valutazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che avevano consentito il rilascio della garanzia originaria**. Al riguardo, va però considerato che, in questo caso, **l’adeguamento della garanzia concessa sulla durata aggiuntiva del finanziamento rappresenta un maggiore elemento di aiuto** e come tale **incide sul massimale che l’impresa ha a disposizione in relazione al regime di aiuto** sulla base del quale la copertura era stata concessa.

Nella maggior parte dei casi, però, in presenza di una **sospensione del pagamento delle rate** del finanziamento le banche applicheranno la **procedura di prolungamento della garanzia statale “per temporanea difficoltà dell’impresa”**. Lo stato di temporanea difficoltà può, infatti, risultare sia dalla **presenza di insoluti** (rate scadute non pagate, ovvero sconfinamenti) sia da

**difficoltà nell'adempire al rimborso del finanziamento in assenza di un prolungamento del piano di ammortamento, che è generalmente la motivazione per cui si chiede la sospensione temporanea delle rate.**

La **richiesta di prolungamento della garanzia** per temporanea difficoltà dell'impresa è di solito **accolta positivamente dal Fondo PMI**, ma va tenuto in considerazione che ciò comporta **l'impossibilità per l'impresa di ottenere nuove garanzie da parte del Fondo stesso** fino alla **totale estinzione del finanziamento oggetto di sospensione**. Invece, in tale ipotesi l'adeguamento della garanzia concessa sulla durata aggiuntiva del finanziamento **non genera ulteriore elemento di aiuto** e, pertanto, **non incide sul massimale che l'impresa ha a disposizione in relazione al regime di aiuto** sulla base del quale la copertura era stata concessa.

Più **agevole è il prolungamento delle garanzie che sono state concesse ai sensi del Quadro Temporaneo** (c.d. "*Temporary Framework*") sugli aiuti di stato straordinari (emergenza del **Covid-19** e sostegno all'economia nel contesto dell'**invasione dell'Ucraina** da parte della Russia). In tale ipotesi, infatti, **la durata della garanzia può andare anche oltre gli 8 anni**.

Analogamente, è possibile prolungare le **garanzie concesse dal Fondo PMI ai sensi dalla [lettera m\), comma 1, dell'articolo 13, D.L. 23/2020](#)** ("DL Liquidità"), **oltre la durata massima di 180 mesi**.